



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 92 del 26-10-2017

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE TESTO REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15:40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
ANDREANI UMBERTO	P	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	A	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	P
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ANDREANI UMBERTO
SCALBI LAURA
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO

In continuazione di seduta - n. 4 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Interviene quindi nella discussione la Consigliera Muci; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie;

Che l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province e i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

Che la lettera l), dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

Che in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie che all'articolo 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

Che l'ultimo comma dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi gli atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

Che l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, stabilisce che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal summenzionato D.Lgs. n. 472 del 1997;

Che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

Che l'articolo 6, comma 3, dello "Statuto del contribuente" incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Considerato che il legislatore, con l'articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), è intervenuto sulla disciplina sul ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo al comma 1, nella nuova lettera a-bis), la riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore";

Che l'applicazione della nuova misura di riduzione della sanzione, sopra riportata, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Che il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato, successivamente, modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che nel riformulare il testo della lettera a-bis), ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto per la nuova ipotesi di ravvedimento delle violazioni commesse, deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, salvo che non si tratti della regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione, nel cui caso il termine va conteggiato dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

Che, inoltre, il medesimo D.Lgs. n. 158 del 2015 ha apportato rilevanti novità alle misure delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo, accanto alla sanzione del 30%, una sanzione pari al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, e stabilendo che, salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

Che le nuove misure sanzionatorie contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, come disposto dall'articolo 1, comma 133, della Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2007 veniva approvato il Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali modificato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 32 del 18/04/2015;

Dato atto che, al fine di rendere operanti i principi sopra richiamati, si ritiene opportuno recepire nell'ambito del summenzionato Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali la disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più ampie fattispecie di ravvedimento proprio nella prospettiva di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente, nei modi e nei tempi di seguito

rappresentati mediante l'inserimento, dopo l'art 9 "Sanzioni" l'art. 9-bis intitolato "Ravvedimento operoso" così formulato:

Art. 9-bis Ravvedimento operoso

1. La sanzione relativa alle entrate tributarie e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione, avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, quando la regolarizzazione relativa ai casi di omesso/tardivo versamento avviene entro il 14° giorno dalla data di scadenza il contribuente può ricorrere al c.d. ravvedimento "sprint". In tal caso le sanzioni si riducono allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Visto l'art. 11 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali intitolato "PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE" il quale stabilisce espressamente che:

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) per i seguenti tributi: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.P.) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di Soggiorno, non si procede alla richiesta di versamento o di rimborso al di sotto dei seguenti importi minimi:
 - a) versamenti spontanei : € 2,07;
 - b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 7,00;
 - c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €10,33.

Ritenuto opportuno modificare detto articolo stabilendo importi minimi diversi in relazione a ciascuna entrata tributaria, come sotto specificato, poiché per alcuni tributi importi minimi elevati annullerebbero completamente la pretesa tributaria mentre per altri tributi gli attuali importi minimi vanno necessariamente modificati in aumento poiché risulterebbe antieconomica una eventuale attività di accertamento su tali tributi o una eventuale riscossione coattiva sugli stessi;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce delle summenzionate considerazioni, sostituire l'art. 11 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali attualmente in vigore nel modo che segue:

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) si stabiliscono i seguenti importi annui minimi:
 - a) versamenti spontanei : € 5,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 7,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
 - b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 10,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 15,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
 - c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €15,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 20,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Visto l'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di regolamenti comunali;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto a tal fine il Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali che viene riportato in calce al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

Vista la legge 30 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto del contribuente";

D E L I B E R A

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di modificare il vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali inserendo, dopo l'art. 9 "Sanzioni" l'art. 9-bis intitolato "Ravvedimento Operoso" così formulato:

Art. 9-bis Ravvedimento operoso

1. La sanzione relativa alle entrate tributarie e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione, avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ai sensi dell'art. 23, comma 31, della L. n. 111 del 15.07.2011, di conversione del D.L. n. 98/2011 e s.m.i, quando la regolarizzazione relativa ai casi di omesso/tardivo versamento avviene entro 15 gg. Dalla data di scadenza il contribuente può ricorrere al c.d. ravvedimento "sprint". In tal caso le sanzioni si riducono allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

2. Di sostituire l'art. 11 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali attualmente in vigore nel modo che segue:

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) si stabiliscono i seguenti importi annui minimi:

a) versamenti spontanei : € 5,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 7,00 per Imposta Municipale propria (I.M.U.)

b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 10,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 15,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €15,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 20,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

3. di dare atto che per effetto delle modifiche apportate dal presente provvedimento il testo dell'attuale Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali composto da 16 (sedici) articoli, è quello riportato in calce;

4. di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n.201 del 06 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di pubblicare la presente deliberazione ed il regolamento con la stessa approvato sul sito Internet Istituzionale del Comune, entro 30 gg. dall'adozione;
6. di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

* * * * *

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Articolo 1 - FINALITA'

Articolo 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

Articolo 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 5 - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Articolo 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E MEDIANTE RUOLO COATTIVO

Articolo 8 - RATEIZZAZIONE

Articolo 9 - SANZIONI TRIBUTARIE

Articolo 9-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 10 - INTERESSI

Articolo 10 bis - RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA

Articolo 11 - PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Articolo 12 - COMPENSAZIONI (abrogato)

Articolo 13 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1
FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplina in via generale le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'ente locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di:
 - a. ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b. ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c. individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;
 - d. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
 - e. attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

Art. 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE,
DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, il Comune delibera, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 4

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione. Il responsabile della gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi, nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 6

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e/o responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate; la Giunta Comunale provvede alla realizzazione dei piani relativi correlandoli alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle eventuali sanzioni spettano ai dirigenti e/o responsabili relativamente alle entrate corrispondenti ai propri servizi.

4. I dirigenti e/o responsabili dei servizi contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Art. 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E MEDIANTE RUOLO COATTIVO

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e sulla base dei singoli regolamenti attuativi.
2. La riscossione mediante ruolo coattivo è attuata secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 602, come modificato dai Decreti Legislativi 22.02.1999, n. 37, 26.02.1999, n. 46 e 17.08.1999, n. 326, se affidata al concessionario della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.1988, n. 43 così come modificato dal Decreto Legislativo 13.04.1999, n.112 a sua volta modificato dal D.L. n. 262 del 03.10.2006.
3. Se la riscossione coattiva viene effettuata direttamente dal Comune la stessa si attua mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente responsabile dell'entrata.
4. Compete ai dirigenti e/o responsabili ai quali è affidata la gestione dell'entrata provvedere alla formazione dei ruoli coattivi. Compete agli stessi dirigenti e/o responsabili il visto di esecutorietà.

Art. 8

RATEIZZAZIONE

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta eccezione per le somme dovute con periodicità annuale o infrannuale, e per le entrate comunali, fatta salva comunque, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo o altra entrata comunale, possono essere concesse, in via eccezionale, a specifica domanda del soggetto passivo dell'entrata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ammontare del debito superiore o uguale a € 500,00;
 - pagamento in forma rateale per un massimo di sei rate trimestrali secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le condizioni contenute nel suddetto piano, unitamente agli interessi legali vigenti applicati sull'importo delle rate successive alla prima. In ogni caso l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore a € 250,00;
 - decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;

- è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o importi già dilazionati;
 - una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 e s.m.i.
2. I soggetti richiedenti la rateizzazione devono comprovare e motivare il loro stato di difficoltà economico-finanziaria, mediante la presentazione della Dichiarazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente non superiori a €15.000,00, con riferimento al nucleo ISEE del richiedente.
 3. Eventuali rateizzazioni richieste da persone giuridiche devono essere sostenute da idonea relazione a firma di colui che ha la rappresentanza legale dell'azienda che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell'ultimo bilancio.
 4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto. Il debitore deve presentare domanda di rateizzazione tramite modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione ISEE valida presente in banca dati Inps alla data della domanda. L'ISEE verrà acquisita d'ufficio dalla banca dati Inps.
 5. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di concessione della rateizzazione.
 6. Nel caso in cui il debito risulti superiore a € 5.000,00 e sino a € 25.823,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. Tale deposito cauzionale diventa obbligatorio per gli importi oggetto di rateizzazione superiori a € 25.823,00.

Art. 9

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs nn. 471, 472 e 473 del 19.12.1997 e successive modificazioni, sono applicate dal "Funzionario responsabile" nel rispetto della normativa e di eventuali specifici atti di indirizzo adottati dal Comune.

Art. 9-bis

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. *La sanzione relativa alle entrate tributarie e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
*a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro **entro novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione, avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso:*

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ai sensi dell'art. 23, comma 31, della L. n. 111 del 15.07.2011, di conversione del D.L. n. 98/2011 e s.m.i, quando la regolarizzazione relativa ai casi di omesso/tardivo versamento avviene entro 15 gg. Dalla data di scadenza il contribuente può ricorrere al c.d. ravvedimento "sprint". In tal caso le sanzioni si riducono allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Art. 10

INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 la misura annua degli interessi è determinata in punti 3 percentuali di aumento rispetto al saggio legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 10 bis

RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA

1. Per gli effetti del D.M. 08/01/2001 sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, è determinato nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

3. Non sono ripetibili:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione
4. Le spese di cui i commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.
6. In caso di annullamento degli atti di cui al comma 1, del presente articolo da parte del responsabile del servizio in esercizio del potere di autotutela, si intende annullata anche la ripetibilità delle spese di notifica.

Art. 11

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi del comma 168 dell'art. unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) si stabiliscono i seguenti importi annui minimi:

- a) versamenti spontanei : € 5,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 7,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.),
- b) atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori: € 10,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 15,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
- c) riscossione coattiva al lordo di sanzioni ed interessi: €15,00 per Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno ed € 20,00 per Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Art. 12

COMPENSAZIONI

(abrogato)

Art. 13

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il dirigente o il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire

chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

4. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente alcune attività.
5. Le attività di controllo dei dati e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs 267/2000.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2007.
3. Le disposizioni del presente regolamento, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n... del....., sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 20-10-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 20-10-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Favorevole
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	

VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 14
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Favorevole
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole		


totale voti favorevoli n. 14
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA



Il Vicesegretario
COLONNELLI UMBERTO



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 15 NOV. 2017



IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO